

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

58/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Il Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo – La circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica	2
L'affidamento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria) – Il parere della Funzione Pubblica n. 51 del 14 ottobre 2008.	3
Mancato rispetto del patto di stabilità ed affidamento di incarichi esterni che hanno la caratteristica dell'obbligatorietà – Il parere n. 52 del 29 settembre 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica	4
Le Comunicazioni, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani – Proroga termini	5
Pubblicate in G.U. del 21 ottobre 2008 le nuove norme, in vigore dal 5 novembre, in materia di ricongiungimento familiare e diritto d'asilo – D.Lgs. n.159 e n.160 del 3 ottobre 2008	5
La scelta dei modelli gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – La deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 16/10/2008	6

Il Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo – La circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la circolare n. 10 avente per oggetto l'art. 72 del D.L. 113/2008 che prevede:

ESONERO comma 1: che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni;

TRATTENIMENTO commi dal 7 al 10 : la possibilità del trattenimento in servizio del personale per un ulteriore biennio;

RISOLUZIONE al comma 11: la possibilità della risoluzione del contratto di lavoro nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente;

Per quanto concerne l'esonero, la circolare chiarisce che l'istituto consiste nella sospensione dal servizio per un periodo massimo di 5 anni da parte del personale che ha maturato almeno 35 anni di anzianità di servizio a prescindere dall'età anagrafica.

La disposizione si applica solo ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le università, le istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n.165. Non si applica pertanto agli Enti Locali ed al personale della scuola.

Come l'esonero, anche il trattenimento in servizio non si applica agli Enti Locali, essendo destinato solo al personale dello Stato e degli Enti Pubblici non economici.

Il trattenimento in servizio viene disposto in relazione alle esigenze dell'amministrazione e può avere la durata massima di un biennio, lo stesso può essere motivatamente accordato anche per un periodo inferiore al biennio.

Per quanto riguarda invece la previsione di cui al comma 11 del D.L. 112, cioè la possibilità della risoluzione del contratto di lavoro nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, questo si applica a tutti gli Enti di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e pertanto anche agli Enti Locali.

La circolare n. 10 chiarisce che l'amministrazione pubblica ha la facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, dopo che il dipendente ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni. La norma riguarda il personale dipendente di tutte le amministrazioni

pubbliche sia dirigenziale che non dirigenziale (esclusi i magistrati ed i professori universitari) ed è immediatamente applicabile.

Poiché la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla decorrenza legale della pensione, anticipandola, la circolare n. 10 invita le pubbliche amministrazioni ad esercitare la facoltà della risoluzione del rapporto di lavoro evitando che, cessato il rapporto di lavoro, il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale.

L'affidamento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria) – Il parere della Funzione Pubblica n.51 del 14 ottobre 2008.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, si è espresso, con il parere detto in epigrafe, sulla materia del conferimento degli incarichi .

In particolare, il parere fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione del requisito della «particolare e comprovata specializzazione anche universitaria» previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta, per le amministrazioni pubbliche, le regole per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale oppure di natura coordinata e continuativa. La disposizione, tra l'altro, è stata oggetto di recente novella da parte dell'art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133n nel caso specifico degli incarichi conferibili ad esperti in possesso della sola laurea triennale o della laurea triennale e di un titolo di master di primo livello, ovvero a professionisti non laureati iscritti in ordini o albi.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica "ricorrere al criterio della «specializzazione universitaria» come requisito idoneo ad attestare la qualità di «esperto» in grado di fornire una prestazione «altamente qualificata» non risulta compatibile rispetto ad alcune attività quali quelle svolte da soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali per i quali la qualificazione professionale può derivare da talenti o abilità personali e non necessariamente da titoli universitari conseguiti. Il limite della specializzazione di tipo esclusivamente universitario risulta, altresì, non coerente rispetto al ruolo svolto nel nostro ordinamento giuridico dalla disciplina pubblicistica sugli ordinamenti professionali per i quali lo svolgimento dell'esame di Stato e il complesso delle norme che regolano l'esercizio della professione rappresentano già uno strumento di controllo e di garanzia della preparazione tecnica necessaria ai fini dell'esercizio professionale."

Con l'art. 46, del d.l. n. 112 del 2008, è stato dunque precisato che il presupposto deve essere quello della "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria dove la congiunzione «anche» è stata inserita per anticipare le casistiche elencate nell'ultima parte del comma medesimo al ricorrere delle quali si può prescindere dal possesso del titolo universitario."

Pertanto è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

L'iscrizione all'albo professionale pertanto attesta, ai fini del conferimento dell'incarico, una "specializzazione di per sé idonea allo svolgimento dell'incarico medesimo consentendo di prescindere dal possesso tanto della laurea magistrale quanto di quella triennale, laddove è accertata la maturata esperienza nel settore. Rimane ferma, in relazione alla specificità della prestazione, la facoltà dell'amministrazione di preferire il professionista provvisto di specializzazione universitaria".

Per quanto riguarda invece la laurea di primo livello (triennale), a parte quanto sopra detto in relazione alle possibili deroghe, questa non è sufficiente ad integrare il requisito della specializzazione universitaria, essendo a tal fine necessario il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente. In ogni caso, come già specificato e chiarito con la precedente circolare n. 2, dell'11 marzo 2008 non si esclude che la specializzazione richiesta, in aggiunta al possesso della laurea di primo livello possa derivare anche da "percorsi completi e formalmente definiti dall'ordinamento professionale di riferimento".

Mancato rispetto del patto di stabilità ed affidamento di incarichi esterni che hanno la caratteristica dell'obbligatorietà – Il parere n. 52 del 29 settembre 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica

L'art. 76, comma 4, del citato D.L. 112/2008, prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Il divieto si estende anche alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione sanzionatoria.

Stante il divieto generale di cui all'art. 76 sopra detto, è possibile per l'Ente procedere ad esempio all'affidamento dell'incarico di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (medico competente) ?

Al quesito sopra riportato, il dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto positivamente in quanto la nomina del medico competente si riferisce ad un obbligo previsto da disposizione di legge che persegue "l'interesse, di rilevanza costituzionale, della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro garantendo l'uniformità della tutela medesima sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali."

Secondo il DPF dunque, rispetto alle due disposizioni (art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) prevale, per la natura della finalità perseguita, l'obbligo prescritto di nominare il medico competente.

Il parere conclude inoltre con l'ulteriore affermazione che la situazione sopra delineata deve intendersi valida anche per le assunzioni che riguardano le categorie protette ai fini esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

Anche in questo caso infatti, secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, trattasi di " un obbligo di assunzione che è finalizzato all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro che persegue una finalità che prevale sul divieto sanzionatorio di assumere."

Le Comunicazioni, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell’attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani – Proroga termini

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/12/2007 veniva data indicazione delle modalità e dei termini per le comunicazioni obbligatorie in oggetto.

I dati oggetto di comunicazione, secondo il provvedimento sopra richiamato riguardano i dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale), i dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell’occupante - detentore dell’immobile nonché i dati relativi all’immobile occupato o detenuto.

Con il recente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2008/158180 del 24 ottobre 2008, vengono apportate modifiche al precedente provvedimento del 2007, prevedendo :

- 1) la non obbligatorietà delle informazioni catastali degli immobili per il primo biennio (2007 e 2008) di comunicazioni. L’obbligo dei dati catastali viene ripristinato per gli anni successivi e comprende anche le informazioni relative agli anni 2007 e 2008.
- 2) Il nuovo termine del 30 aprile 2009 in luogo del 31/12/2008, per la trasmissione dei dati.

Pubblicate in G.U. del 21 ottobre 2008 le nuove norme, in vigore dal 5 novembre, in materia di ricongiungimento familiare e diritto d’asilo – D.Lgs. n.159 e n.160 del 3 ottobre 2008

Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008 i due decreti legislativi detti in epigrafe, contenenti le nuove norme in materia di ricongiungimento familiare e diritto d’asilo che entrano in vigore dal 5 novembre 2008.

A partire dal 5 novembre cambiano pertanto i requisiti per poter richiedere il ricongiungimento familiare.

La normativa previgente prevedeva che, il limite di reddito per il ricongiungimento fosse pari all’importo annuo dell’assegno sociale (al doppio per due o tre persone, o al triplo dell’importo annuo stabilito dall’INPS se si chiedeva il ricongiungimento di quattro o più persone).

La nuova disposizione prevede invece che il ricongiungimento sarà possibile solo per chi è in grado di dimostrare un reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale (5142,67 euro) aumentato della metà dello stesso importo per ogni familiare da ricongiungere. (Rimane invece il tetto del doppio dell’assegno sociale, per chi vuole ricongiungersi a due o più figli minori di 14 anni o per chi gode di protezione sussidiaria e vuole ricongiungersi a due o più familiari).

Il ricongiungimento sarà possibile per:

- a) Il coniuge, se maggiorenni;
- b) I figli maggiorenni, solo se a carico ed invalidi al 100%;
- c) I genitori, solo in assenza di altri figli in patria o, nel caso abbiano più di 65 anni se gli altri figli non sono in grado di mantenerli per documentati e gravi motivi di salute;

Viene prevista l'obbligatorietà della verifica del DNA in caso vi siano dubbi sull'autenticità della parentela (con spese a carico dell'interessato).

Diventa obbligatoria la copertura assicurativa sanitaria nel caso del ricongiungimento dei genitori ultrasessantacinquenni.

Infine viene innalzato a 180 giorni il termine dopo il quale l'interessato può ottenere il visto direttamente alle rappresentanze diplomatiche e consolari del paese d'origine (nel caso in cui lo sportello unico non rilascia il nulla osta).

Per quanto riguarda invece le norme relative al diritto d'asilo, le nuove disposizioni autorizzano i prefetti a stabilire la restrizione della libertà di circolazione dei richiedenti, in attesa della decisione della Commissione in merito alla domanda di asilo. Inoltre in caso di diniego della domanda, viene prevista la possibilità di espulsione prima ancora del ricorso.

In particolare viene prevista la possibilità del rifiuto immediato della domanda quando sia accertato che questa viene presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

**La scelta dei modelli gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
– La deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del
16/10/2008**

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con deliberazione del 16 ottobre 2008 ha assunto uno specifico provvedimento destinato a definire le modalità applicative dell’art. 23-bis Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, allo scopo di rendere edotti gli enti locali circa le procedure da seguire in materia di affidamento in-house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai fini del rilascio del parere da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i profili di competenza.

Data l’importanza della materia in questione si riporta di seguito il testo integrale del dispositivo della citata deliberazione:

Ambito di applicazione

1. La presente comunicazione si applica agli Enti Locali con riguardo alla scelta dei modelli gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e fornisce alcune indicazioni in relazione ai compiti consultivi affidati all'Autorità dall'art. 23-bis, comma 3, del Decreto legge n. 112/2008.

Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica

2. Si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica tutti quelli aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale.

Modelli di affidamento dei Servizi Pubblici Locali

3. L'art. 23-bis, dopo aver stabilito al comma 2 il principio generale che l'affidamento dei servizi pubblici locali deve essere effettuato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, al successivo comma 3 prevede la possibilità di derogare a tale regola laddove sussistano "particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento" che "non permettono un efficace e utile ricorso al mercato".

4. L'affidamento, nei casi disciplinati dal comma 3 dell'art. 23-bis, deve avvenire "nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria". Tali principi riconducono l'utilizzabilità dell'istituto dell'affidamento diretto ad ipotesi eccezionali. Ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia e che qualificano il rapporto tra l'Ente locale e la società affidataria si aggiungono quelli esogeni inerenti le "particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento", in maniera tale da circoscrivere ulteriormente l'ambito di applicazione dell'affidamento diretto attraverso modalità in-house.

Presentazione della richiesta di parere

5. L'Ente Locale che intenda affidare un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 deve presentare una richiesta di parere, utilizzando l'apposito formulario, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Verdi 6/A, 00198 Roma, prima della delibera con la quale l'Ente Locale stesso affiderà il servizio ed in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere.

6. L'Ente Locale deve fornire all'Autorità almeno:

- a) una relazione contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali risulti, in termini comparativi, la convenienza dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;
- b) informazioni circa le modalità con le quali sono resi pubblici gli elementi di cui al punto sub a);
- c) tutte le indicazioni soggettive relative all'impresa/e interessata/e;
- d) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione;
- e) l'atto costitutivo, lo statuto e le informazioni relative al campo di attività della società affidataria;
- f) informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato tali da giustificare l'affidamento in-house;
- g) indicazioni in merito ai principali concorrenti;
- h) indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento o di sussidio dell'attività oggetto di affidamento e delle attività a questa connesse.

7. L'Autorità rilascia il parere di cui all'art. 23-bis, comma 4, del Decreto Legge n. 112/2008 entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta avanzata dall'ente locale, purché la medesima contenga tutte le informazioni previste dal formulario e sia corredata degli allegati e di tutti gli elementi essenziali ad una completa valutazione da parte dell'Autorità. In caso di incompletezza delle informazioni fornite dall'Ente, l'Autorità può fissare un termine per il completamento della richiesta di parere. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto per il rilascio del parere decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni complete.

In ogni caso, qualora lo ritenga necessario, l'Autorità può richiedere all'Ente ulteriori informazioni ai fini della valutazione.

8. L'Autorità ritiene che l'Ente locale è chiamato a tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato.



FORMULARIO PER LA RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 23 BIS DEL D.L. N. 112, DEL 25 GIUGNO 2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 133, DEL 6 AGOSTO 2008

Sezione I - INFORMAZIONI DI BASE

1. Ente locale notificante: (indicare la denominazione dell'ente, la sua sede e i recapiti telefonici delle persone da contattare)

Denominazione dell'ente _____
Sede legale :Indirizzo _____ Città _____ Prov _____
Persone da contattare _____
Telefono _____ fax _____ Posta
elettronica _____ @ _____

2. Società affidataria/e: (indicare la ragione sociale, la sede legale, e i recapiti telefonici delle persone da contattare : Ragione sociale _____

Sede legale: _____ Indirizzo _____
Città _____ Prov _____ Telefono _____ fax _____ Posta
elettronica _____ @ _____

3. Data prevista di inizio _____ e durata dell'affidamento _____

4. Rappresentanti legali:

per l'ente notificante _____ carica _____ Indirizzo _____
Città _____ Prov _____ Telefono _____ fax _____ Posta
elettronica _____ @ _____

per la società affidataria _____ carica _____ Indirizzo _____
Città _____ Prov _____ Telefono _____ fax _____ Posta
elettronica _____ @ _____

5. Indicazione delle Autorità di settore alle quali è stata o sarà inoltrata la richiesta di parere

Sezione II – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

6. Tipologia, caratteristiche del servizio in esame: (breve descrizione del servizio per il quale si intende procedere all'affidamento in-house)

(regime di proprietà e gestione dei beni oggetto di affidamento)

(breve descrizione della precedente gestione del servizio)

7. Valore del servizio _____

8. Ambito territoriale di riferimento _____

9. Popolazione interessata: (numero abitanti) _____

10. Informazioni sulle modalità di pubblicità data alla scelta di affidare il servizio in-house _____

Sezione III - PARTECIPANTI E LEGAMI PERSONALI E FINANZIARI

11. Società affidataria/e del servizio :(assetto proprietario e di controllo della società affidataria, attività economica e dimensione complessiva della medesima)



(eventuali legami finanziari o personali con l'Ente locale)

(eventuali investimenti previsti dalla Società affidataria sui beni oggetto di affidamento e relativi piani di ammortamento)

12. Elenco delle altre società partecipate e controllate dalla società affidataria del servizio (indicare la presenza su mercati diversi da quelli oggetto dell'affidamento)

Sezione IV - MERCATI INTERESSATI

13. Definizione del mercato : (breve descrizione del mercato rilevante sotto il profilo del prodotto e della dimensione geografica)

(breve descrizione delle caratteristiche del mercato. Ad esempio, in caso di affidamenti aventi ad oggetto servizi di trasporto pubblico locale indicare i volumi di traffico, i Km/vettura ed eventuale sostituibilità con altre modalità di trasporto)

14. Principali operatori del settore e relative quote di mercato: (a livello locale e nazionale)

Sezione V – CARATTERISTICHE DEL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO CHE NON CONSENTONO IL RICORSO AL MERCATO

15. Valutazione comparativa tra la scelta di affidamento in-house ed il ricorso a procedure ad evidenza pubblica

16. Caratteristiche economiche (breve descrizione dei risultati dell'indagine di mercato svolta)

17. Caratteristiche ambientali

18. Caratteristiche geomorfologiche

19. Caratteristiche sociali

ALLEGATI (inviabili anche in formato elettronico)

A) Indagine di mercato e analisi comparativa svolta

B) Relazioni tecniche sul contesto territoriale di riferimento

C) Statuto ed atto costitutivo della società o delle società affidatarie

Bergamo, 27 ottobre 2008

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord